



Presidente

Alla c.a.
Direttore Generale di OMISSIS
e
p.c. RPCT dell'OMISSIS

Fasc. UVCAT 3/2023

Da citare nella corrispondenza

Oggetto: Richiesta di parere in merito all'applicabilità dell'art. 2 co. 9 della L. n. 481/1995 con particolare riferimento all'assunzione da parte di OMISSIS di un funzionario dell'OMISSIS (prot. ANAC n. OMISSIS)

Con riferimento alla nota in oggetto, con la quale il Direttore Generale di OMISSIS ha richiesto all'Autorità un parere in merito all'applicabilità dell'art. 2 co. 9 della L. n. 481/1995 con particolare riguardo all'assunzione da parte di OMISSIS di un funzionario dell'OMISSIS, si rappresenta quanto segue.

Il c.d. divieto di *pantouflage* è disciplinato dall'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui «*I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti*».

Tale norma deve essere letta anche in combinato disposto con l'art. 21 del d.lgs. 39/2013, il quale prescrive che «*Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico*».

L'ambito soggettivo di applicabilità della norma è, pertanto, riferito a quei dipendenti, nei termini di cui sopra, che, nel corso degli ultimi tre anni di servizio presso la pubblica amministrazione, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione stessa. A tali soggetti è preclusa, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, qualunque ne sia la causa (c.d. periodo di raffreddamento), la possibilità di svolgere attività lavorativa o professionale in favore dei soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso l'esercizio dei suddetti poteri autoritativi e negoziali, pena la sanzione della nullità del contratto concluso e/o dell'incarico conferito, oltre che il divieto per il soggetto privato, che ha concluso il contratto e/o che ha conferito l'incarico, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.

Occorre rilevare, però, che per molte AAI, tra cui l'OMISSIS è stata prevista una disciplina speciale sul

pantouflage.

Infatti, nel caso prospettato viene direttamente in rilievo l'art. 2, comma 9, della L. n. 481/1995 rubricata "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", secondo cui *«Per almeno due anni dalla cessazione dell'incarico i componenti e i dirigenti delle Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza; la violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore somma tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito e, nel massimo, alla maggiore somma tra 500 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a 300 milioni di lire e non superiore a 200 miliardi di lire, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto concessivo o autorizzativo. I valori di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che negli ultimi quattro anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto».*

Invero, la legge 14 novembre 1995, n. 481 in combinato disposto con l'art. 37, co. 1-bis, del d.l. n. 201 del 2011 convertito dalla L. n. 214 del 2011 ha esteso tale divieto ai componenti ed ai funzionari dell'OMISSIS *"Ai componenti ed ai funzionari dell'Autorità' si applica il regime previsto dall'articolo 2, commi da 8 a 11, della medesima legge."*

Giova peraltro evidenziare che nel PNA 2022, nella sezione relativa al c.d. divieto di *pantouflage*, è stato precisato che *«Per quanto concerne le Autorità amministrative indipendenti (AAI), ferme restando le rispettive discipline speciali in materia di pantouflage, l'Autorità, nell'esercizio dei poteri di vigilanza sui Piani, può verificare che tra le misure di prevenzione della corruzione siano previste anche quelle relative al rispetto del divieto derivante dalle predette norme speciali. Si raccomanda, quindi, alle AAI di valutare quali strumenti, presidi e modalità da adottare per prevenire la violazione del divieto e di integrare i propri Codici di comportamento, anche tenendo presenti le indicazioni fornite da ANAC sul pantouflage».*

In merito, l'OMISSIS nel proprio PTPCT 2022 nella sezione della misura della "incompatibilità successiva" ha sottolineato che pur non essendo direttamente applicabile all'OMISSIS la disposizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, trova comunque applicazione l'art. 2, comma 9, della L. n. 481/1995, che testualmente prevede: *"Per almeno due anni dalla cessazione dell'incarico i componenti e i dirigenti delle Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza ..."*.

Si può ritenere, quindi, che sono sottoposti al divieto di cui all'art. 2, comma 9, della L. n. 481/1995 in combinato disposto con l'art. 37, co. 1-bis, del d.l. n. 201 del 2011 convertito dalla L. n. 214 del 2011 anche i funzionari dell'OMISSIS non potendo intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza per il periodo di due anni dalla cessazione dell'incarico.

Pertanto, la presente nota viene trasmessa per opportuna conoscenza anche al RPCT dell'OMISSIS per le attività di propria competenza.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza dell'1 febbraio 2023, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente